



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

N°127 del 24/07/2020 registro generale

N.69 del Servizio

Oggetto:

**AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE
ATTIVITA' LAVORATIVA A SCAVALCO.**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio nel proprio ufficio.

Determina N°127 del 24/07/2020

Oggetto : AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA A SCAVALCO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Mattie in data 21/07/2020 con nota prot. 6890, ha avanzato richiesta di autorizzazione, in ossequio all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i., dell'Istruttore Amministrativo FAURE Clara ad assumere un incarico retribuito con impegno di un massimo di n. 12 ore settimanali, fuori orario di servizio, a supporto del Servizio Demografico del suddetto Ente, per il periodo dal 27 luglio al 31 dicembre 2020;

Atteso che il Comune di Mattie nella fattispecie ha evidenziato che la richiesta è motivata dalla necessità di garantire operatività e funzionalità al proprio Servizio Demografico, per il predetto periodo;

Considerato che l'utilizzazione di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, è espressamente consentita dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale e le unioni di comuni, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del Dlgs n. 165/2001;

Dato atto che il Consiglio di Stato con il Parere n. 2141/2005, ha chiarito che la norma in questione, per quanto riguarda i rapporti tra le parti interessate (le 2 Amministrazioni e il dipendente) configura una situazione simile nei suoi aspetti essenziali a quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del lavoratore *part-time*. Pertanto, per ragioni di coerenza sistemica, le lacunosità della norma sono colmabili applicando la vigente disciplina prevista per il lavoro a tempo parziale, con eccezione delle norme che risultano incompatibili, in relazione al rapporto di lavoro con l'Ente di origine, che resta a tempo pieno;

Considerato che sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Atteso che a tale fine, si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali;

Precisato che la Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n. 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente, stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza;

Atteso che, a seguito di valutazione delle esigenze di questo Comune ed in particolare dell'Area Servizi Alle Persone e Alle Imprese presso la quale la dipendente svolge il proprio servizio, si ritiene di poter accogliere la richiesta del Comune di Mattie, nello spirito di collaborazione a cui deve essere improntata l'attività degli enti locali, autorizzando la sig.ra FAURE Clara, dipendente a tempo pieno e indeterminato del

Comune di Susa e inquadrata in cat. C3 giuridica, a svolgere attività lavorativa a scavalco, dalla data del 27.07.2020 al 31.12.2020;

Acquisita la preventiva disponibilità del dipendente sopra citato.

Visto il D.Lgs.n. 165/2001 e s. m. e i.;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, a svolgere attività lavorativa a scavalco, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, presso l'Ufficio Demografici del Comune di Mattie, la sig.ra FAURE Clara dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Area Servizi Alle Persone e Alle Imprese del Comune di Susa, inquadrata nella cat. C3 giuridico del vigente CCNL.
3. di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla data del 27.07.2020 al 31.12.2020.
4. di rilevare che la dipendente sopramenzionata presterà la propria attività presso il Comune di Mattie, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del Comune di appartenenza;
5. di dare atto che il servizio temporaneo avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del comparto regioni/autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
6. di dare atto che il Comune di Mattie si impegna a provvedere a norma dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. n. 165/2001 alla comunicazione dei compensi erogati al dipendente.
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;
8. di inviare la presente al Comune di Mattie e al dipendente interessato e all'Ufficio Personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente